

COMUNE DI ARZIGNANO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17.05.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19.03.2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 15.11.2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 DEL 19.12.2019

Sommario

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Art. 1A	Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2A	Componenti del tributo	pag. 4
Art. 3A	Determinazione delle tariffe ed aliquote dell'Imposta IUC	pag. 5
Art. 4A	Dichiarazione	pag. 5
Art. 5A	Modalità di versamento	pag. 6
Art. 6A	Scadenza di versamento	pag. 6
Art. 7A	Competenza nelle liquidazioni	pag. 7
Art. 8A	Riscossione	pag. 7
Art. 9A	Accertamento Sanzioni e Contenzioso	pag. 8
Art. 10A	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 9
Art. 11A	Rimborsi	pag.10
Art. 12A	Calcolo degli interessi	pag.10
Art. 13°	Compensazione tra crediti e debiti	pag.11
Art. 13A	Funzionario responsabile della IUC	pag.11
Art. 14A	Abrogazione e norme di rinvio	pag.11
Art. 15A	Entrata in vigore del Regolamento	pag.12
Art. 16A	Clausola di adeguamento	pag.12

CAPITOLO B – LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

Art. 1B	Oggetto	pag.13
Art. 2B	Assimilazione alla abitazione principale	pag.13
Art. 3B	Esenzioni	pag.14
Art. 4B	Esclusioni	pag.14
Art. 5B	Riduzioni	pag.15
Art. 6B	Aree edificabili	pag.15
Art. 7B	Importi minimi	pag.16

CAPITOLO C – LA DISCIPLINA PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 1C	Oggetto	pag.17
Art. 2C	Soggetto attivo	pag.17
Art. 3C	Presupposto impositivo	pag.17
Art. 4C	Soggetti passivi	pag.17
Art. 5C	Base imponibile	pag.18
Art. 6C	Aliquote e detrazioni	pag.18
Art. 7C	Servizi indivisibili	pag.19
Art. 8C	Modalità di versamento	pag.20
Art. 9C	Importi minimi	pag.20

CAPITOLO D – LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI - TARI

Art. 1D	Oggetto	pag.21
Art. 2D	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag.21
Art. 3D	Rifiuti assimilati agli urbani	pag.22
Art. 4D	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag.25
Art. 5D	Soggetto attivo	pag.26
Art. 6D	Presupposto per l'applicazione della tariffa	pag.26
Art. 7D	Soggetti passivi	pag.27
Art. 8D	Esclusione per inidoneita' a produrre rifiuti	pag.27
Art. 9D	Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag.28
Art. 10D	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al Pubblico servizio	pag.28
Art. 11D	Superfici degli immobili	pag.32
Art. 12D	Costo di gestione	pag.32
Art. 13D	Determinazione della tariffa	pag.32
Art. 14D	Articolazione della tariffa	pag.33
Art. 15D	Periodi di applicazione della tariffa	pag.33
Art. 16D	Tariffa per le utenze domestiche	pag.34
Art. 17D	Occupanti le utenze domestiche	pag.34
Art. 18D	Tariffe per le utenze non domestiche	pag.35
Art. 19D	Classificazione delle utenze non domestiche	pag.35
Art. 20D	Scuole statali	pag.36
Art. 21D	Tariffa giornaliera	pag.36
Art. 22D	Tributo provinciale	pag.37
Art. 23D	Riduzione per le utenze domestiche	pag.37
Art. 24D	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag.37
Art. 25D	Riduzioni per il riciclo	pag.38
Art. 26D	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag.38
Art. 27D	Agevolazioni	pag.38
Art. 28D	Cumolo di riduzioni e agevolazioni	pag.39
Art. 29D	Obbligo di dichiarazione	pag.39
Art. 30D	Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag.40
Art. 31D	Poteri del Comune	pag.41

ALLEGATI

Allegato A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 44
Allegato B - Categorie di utenze non domestiche	pag. 45

CAPITOLO A

DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

Art. 1A OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della podestà prevista dall’articolo n. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’articolo n. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014).

Art. 2A COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC si compone da:

- l’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze.

una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.
- e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore destinata a finanziare integralmente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3. Nel presente Capitolo sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi capitoli invece sono regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC e, precisamente:

a) per quanto riguarda l’IMU:

- la disciplina delle agevolazioni e riduzioni
- la disciplina delle assimilazioni all'abitazione principale

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto

c) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri per la determinazione delle tariffe
- la disciplina delle riduzioni tariffarie
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
- la classificazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
- i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo

Art. 3A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA IUC

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
 - a) le aliquote e le detrazioni IMU;
 - b) le aliquote e le detrazioni TASI in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili;
 - c) le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4A

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ivi esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES); gli obblighi dichiarativi specifici della tariffa Tari sono riportati nell'apposito capitolo.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni di legge concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5A MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo n. 17 del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 con il cosiddetto Modello F/24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che saranno valutate dal Comune e autorizzate nella delibera di Consiglio Comunale che approva annualmente le aliquote.
2. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
3. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 6A SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
 - acconto entro il 16 Giugno di ogni anno;
 - saldo entro il 16 Dicembre di ogni anno;
 - è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma n. 688 della Legge n. 147/20113 il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate con scadenza il 16 Giugno e il 16 Dicembre;
 - è comunque consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 Giugno;
 - le date di versamento della TARI e la suddivisione delle rate saranno stabilite di anno in anno nella delibera di Consiglio Comunale che ne approva le tariffe.
3. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo

ART. 7A COMPETENZA NELLE LIQUIDAZIONI

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.
3. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente per quanto attiene ai tributi IMU e TASI, invia i moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio di tali moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare i tributi IMU e TASI per autoliquidazione. Nel caso invece di invio errato il contribuente è tenuto sia al versamento per autoliquidazione che a comunicare all'ufficio i dati errati dei prospetti inviati.

ART. 8A RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente il presupposto del tributo.
2. La determinazione degli importi minimi è disciplinata per singolo tributo/tassa nel capitolo corrispondente.

ART. 9A ACCERTAMENTO SANZIONI CONTENZIOSO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a pubblici uffici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e

diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve esser allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo versamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Relativamente alla attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138.
6. Chi non versa l'imposta IUC, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo n. 13 del D.Lgs. 471/1997. Il contribuente che versa l'imposta IUC in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso le cui finalità sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, fissati dall'articolo n. 13 del D.L.gs.n.472/1997 alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Successivamente al termine previsto per il ravvedimento operoso, per il Comune di Arzignano, il tardivo versamento può essere sanato usufruendo dell'adempimento spontaneo tardivo aggiungendo all'imposta dovuta la sanzione del 6% in misura fissa e gli interessi calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 12 A del presente regolamento. La disposizione sull'adempimento spontaneo tardivo, è possibile fino a che l'omesso e/o ritardato pagamento non venga contestato dall'ufficio mediante notifica dell'avviso di accertamento.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4,5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ed interessi.
11. Ai sensi dell'art. n. 1 comma 161, della Legge n.296 del 27.12.2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato per il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
12. Ai sensi dell'articolo n. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n.218/1997. L'accertamento quindi può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUCn si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1 commi da 161° 170 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
14. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n.602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
15. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

Art. 10A **Versamento rateale**

1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni di carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 500,00 ed entro un numero di rate così come fissate al successivo punto 5.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 14, comma 4, del D.Lgs. n.473 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472 del 1997 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere così ripartito:
 - in massimo n. 12 rate mensili di pari importo per somme fino ad € 1.000,00;
 - in massimo n. 24 rate mensili di pari importo per somme da € 1.001,00 ad € 5.000,00;
 - in massimo n. 36 rate mensili di pari importo per somme da € 5.001,00 ad € 10.000,00;
 - in massimo n. 48 rate mensili di pari importo per somme da € 10.001,00 ad € 30.000,00;
 - in massimo n. 60 rate mensili di pari importo per somme oltre € 30.001,00.
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
12. Per la rateazione o dilazione di pagamento, in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente."

ART. 11A RIMBORSI

1. Ai sensi dell'articolo n. 1, comma 164 della Legge 27.12.2006 n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per lo stesso tributo. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

ART. 12A CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove prevista, ai sensi dell'art. n. 1 comma 165, della Legge n. 296 del 27.12.2006 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta sia per i provvedimenti di accertamento, di rimborso e di rateazione, aumentati di 2,5 punti percentuali come da delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 5 Marzo 2007.

ART. 13A COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti delle tre componenti dell'imposta unica comunale.
2. La compensazione è ammessa qualora le somme a credito e a debito derivino dalla attività di accertamento dell'ufficio per lo stesso od altro tributo, che compone la IUC, in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, ovvero dalla liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Non è ammessa la compensazione mediante detrazione dell'imposta versata in eccesso dal versamento ordinario annuale dei tributi considerati senza che vi sia stata una liquidazione preventiva del tributo spettante a rimborso.
4. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo da versare, l'ufficio liquiderà l'eccedenza dell'importo non coperto da compensazione.

ART. 14A

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC

5. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la responsabilità in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 15A ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera consigliere n.32 del 28.05.2012 e modificato con delibera consigliere n.51 del 29.11.2013.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo n. 1 comma 704 della Legge n 147 del 27.12.2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento della attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27/04/1999, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 15A ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 16A CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO B

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art.1B

Oggetto del regolamento

1. Il presente capitolo adottato nell'ambito della podestà prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, disciplina la componente IMU (Imposta Municipale Propria), istituita dall'articolo n. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 e disciplinata dal citato articolo n. 13, oltrechè dagli articoli n. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, dall'articolo n. 2 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito nella legge n.124 del 28.10.2013 e dall'articolo n.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013e dell'articolo n. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Arzignano a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e delle pertinenze delle stesse.
4. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2B

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dello stesso trattamento fiscale:
 - l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. L'assimilazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione di variazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; la dichiarazione IMU pertanto assume valore costitutivo della agevolazione fiscale.

Art.3B Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'art.7, comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica a tutti gli immobili e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dai soggetti di cui all'art. n. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n.917 del 22 Dicembre 1986 e successive modificazioni.
2. Sono esenti i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.460 del 4 Dicembre 1997.
3. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina; l'esenzione viene poi estesa ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Art.4B ESCLUSIONI

1. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011 ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.
2. L'imposta non si applica altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; in particolare tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

orientamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo n. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 19.5.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma n.8 dell'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esclusione è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione di variazione utilizzando l'apposito modello ministeriale predisposto indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; la dichiarazione quindi assume valore costitutivo del beneficio fiscale agevolato.

Art. 5B RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'articolo n. 13 , del D.L. n.201/2011 la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 504/92n. 504.
 - c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, e simile) non superabile con interventi di ordinaria manutenzione: Deve trattarsi di immobile che presenti gravi lesioni delle strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (pilastri o murature perimetrali) tali da costituire pericolo e rischio di crollo, o per il quale è stata emessa ordinanza di sgombrò o di demolizione.

3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. B) del presente articolo restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I: e I.M.U per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 6B

AREE EDIFICABILI

1. Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi di stima delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello dichiarato.

Art.7B

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto , è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 per ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO C

LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -

Art. 1C OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dell'ente a decorrere dall'1.1.2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell'art. n. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2C SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune liquida, accerta e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 3C PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) a qualsiasi uso adibite.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale così come definita ai fini dell'IMU.

ART. 4C SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. n. 3 del presente capitolo.

2. Nel caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intesa fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà usufrutto. Uso abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di suo comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
6. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base alla aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione della aliquota. La restante parte è dovuta dal possessore.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5C BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo n. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e dal relativo regolamento comunale, compresa la riduzione del 50% applicata alla base imponibile IMU per gli immobili storici e per gli immobili inagibili ed inabitabili.

ART. 6C ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla Legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Con la medesima delibera può essere deciso l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI può stabilire l'applicazione e l'ammontare di detrazioni ai sensi

sia del comma 731 della Legge di Stabilita anno 2014 n. 147 del 27.12.2014 che dell'art. n. 1 del D.L. n. 16/2014 con le seguenti modalità:

- a. una detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale così come definita ai fini dell'IMU per importo massimo di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b. una detrazione per ogni figlio per un importo massimo di € 50,00;
- rispettando i seguenti criteri:
- c. se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - d. l'ammontare della detrazione stabilita dal Consiglio Comunale viene detratto dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare ricomprendendo eventualmente anche la pertinenza.
 - e. la detrazione a favore dei figli spetta a quelli residenti con il soggetto passivo d'imposta titolare di un diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale come definita ai fini dell'IMU e fino al compimento di anni 26 anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo d'imposta. La detrazione è consentita fino all'importo massimo di € 400,00 .

- 3. le detrazioni di cui al punto 2 competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa così come definite ai fini dell'IMU.
- 4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. n. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

ART. 7C SERVIZI INDIVISIBILI

- 4. L'individuazione dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione analitica delle voci di costo e dei criteri per determinarle, è riportata nella seguente tabella; i relativi costi vengono annualmente approvati dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.

DESCRIZIONE	Note
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Edifici comunali aree attrezzate
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS
ISTRUZIONE ELEMENTARE	Non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici

ISTRUZIONE MEDIA	Non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici
BIBLIOTECA	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	Limitatamente alla quota di trasferimento dell'Ulss per funzioni proprie (quota € x abitante)

ART. 8C MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protrato per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.
2. il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.9 C Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale complessivamente dovuto è inferiore o uguale ad € 10,00.
2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto inclusivo del tributo, delle sanzioni e interessi è inferiore a € 15,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

CAPITOLO D

LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

- TARI -

ART. 1D OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dall'1.1.2014 dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità anno 2014).
2. Nel proseguo, la tariffa TARI sarà denominata solamente tariffa.

ART. 2D GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solido urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo n. 183, comma1, lettera a) del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, D.Lgs. n. 1852/2006:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
2. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo n. 184, comma3, del D.Lgs. n. 152/2006:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 2135cc;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti che derivano da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti che derivano da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 3D RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione della tariffa e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa le sostanze non pericolose elencate al punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione Interministeriale 27.7.1984, riportate nell'allegato A del presente regolamento, che non siano state escluse dalla assimilazione dal successivo secondo comma del presente articolo, esclusivamente provenienti da i locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e non superino il limite quantitativo riportato nella seguente tabella :

	CRITERIO QUALITATIVO	Limite settimanale frazione umida	Limite settimanale frazione secca
	ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI		
1.a	locali destinati a uffici, sale mensa,cucine, corridoi, sale riunioni,/conferenze, sale esposizioni, bagni, e spogliatoi	Illimitata	illimitata
1.b	Locali di produzione rifiuti assimilati, magazzini e depositi merci	Illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
	ATTIVITA' AGRICOLE		
2.a	locali destinati a uffici, sale mensa,cucine, corridoi, sale riunioni,/conferenze, sale esposizioni, sale	illimitata	Max.6 sacchi da

	degustazioni, mostre, bagni, e spogliatoi, spacci e/o locali di vendita, locali di ristoro, cucine delle attività agricole		80 litri
2.b	Locali di produzione rifiuti assimilati, magazzini e depositi merci	illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
	ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI		
3	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, amburgherie, pub, discoteche, night club e simili), mense ed alberghi	Illimitata	illimitata
4	Ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari/o miste, pizza al taglio, banchi di mercato di generi alimentari	Illimitata	illimitata
5	Attività artigianali di servizio, a titolo esemplificativo gelateria, pasticcerie, panifici, sartorie, calzolai, puliseco, fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti ecc.	Illimitata	illimitata
6	Uffici, studi professionali, banche, istituti di credito, assicurazioni agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	Illimitata	illimitata
7	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, e, in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi ipermercati, supermercati, e negozi di generi alimentari di cui al precedente punto 4)	Illimitata	illimitata
8	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografi, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	Illimitata	illimitata
9	Caserme, collegi, comunità, ricoveri, case di cura, case di riposo, strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi e cura, di riabilitazione, e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n.833 del 23/12/1978 ai sensi dell'articolo n. 2 , lettera g) DPR 15/7/2003 n.254, ed esclusivamente per le sotto elencate tipologie di rifiuti e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti delle cucine, 	illimitata	illimitata

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi, ▪ imballaggi di carta e cartone, plastica e vetro, ▪ rifiuti ingombranti, ▪ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, ▪ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici dei degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi, ▪ pannolini pediatrici e i pannoloni di degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi, ▪ rifiuti verdi 		
10	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	Illimitata	Max.6 sacchi da 80 litri
11	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta	Illimitata	illimitata
12	Autosaloni, mostre concessionarie	Illimitata	illimitata
13	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	Illimitata	illimitata

2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:

1	Imballaggi terziari in genere
2	Contenitori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologie e/o volumetria
3	Contenitori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri
4	Contenitori sotto pressione
5	Palletts in genere
6	Cassette che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti in vimini e di sughero
8	Scarti, sfridi, limature, e trucioli di alluminio, ferro, rame, e/o altri metalli e/o materiali simili
9	Pelle e simil pelle
10	Scarti di legno, segatura e simili

11	Paglia e prodotti di paglia
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al pnto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n.915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici, ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
17	Moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno di gesso di plastica e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
21	Nastri abrasivi
22	Cavi e materiali elettrici in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

ART. 4D
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo n. 185 del D.Lgs, n. 152/2006:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzioni allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;

- f. le materia fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) paglia, sfalci, e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia datale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acqua superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acqua di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltiti in conformità del regolamento CE n.1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.Lgs. n. 117 del 308/5/2008.

ART. 5D SOGGETTO ATTIVO

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ART. 6D PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico –edilizie;

- b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **utenze domestiche** le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le attività agricole.
2. Sono escluse dalla tariffa ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - b. le aree condominiali di cui all'articolo n. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

ART. 7D SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo n. 1117c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed are scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8D ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- l'assenza di tali servizi deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal proprietario dell'immobile;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali e le aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione, e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente la periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio occupazione,
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. solai non adattabili ad altri usi, le soffitte e i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
 - i. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, così come i locali dei centri parrocchiali (oratori), con esclusione dei locali ad uso abitativo del parroco che devono essere considerati una utenza domestica; si precisa inoltre che ai fini della esclusione all'interno dei locali dei centri parrocchiali non deve essere svolta nessuna attività economica (es.bar);
 - j. locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9D

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme

- legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo n. 8.

ART.10D
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo n. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare , soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite ad allevamento degli animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, deposti agricoli anche destinati al ricovero dei relativi macchinari e/o attrezzature detenute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive;
2. Sono altresì escluse dalla tariffa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo n. 3.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% detassazione sulla superficie
Attività	% detassazione sulla superficie
4. Autocarrozzerie ,autofficine, elettrauto, gommisti	50%
Falegnamerie	20%
Distributori di carburanti	20%
Falegnamerie	20%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	30%
Distributori di carburanti	20%
Lavanderie	10%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	30%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e lavanderie (rifinizioni ecc)	50%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e simili (rifinizioni ecc)	50%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	15%
Laboratori di analisi e farmaceutici	10%
Officina di carpenteria metallica	15%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	15%
Tipografie, stamperie incisioni	20%
Officina di carpenteria metallica	15%
Marmisti e vetrerie	15%
Tipografie, stamperie incisioni	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%
Marmisti e vetrerie	15%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizio, ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- trasmettere entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque entro il mese successivo a quello fissato per legge per la presentazione del Mud, copia del frontespizio del Mud e della ricevuta di avvenuta consegna per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso, per gli altri casi, copia dei formulari, o altra documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L'Ente potrà in ogni momento richiedere copia intera del Mud.

ART 11D SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art.n. 9-bis del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23.3.1998 n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando la più idonea forma di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della Legge n.212 del 6.7.2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata a filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato di superficie se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

ART. 12D COSTO DI GESTIONE

1. La tariffa TARI sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e approvato dal Consiglio Comunale.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento di gettito a preventivo e a consuntivo della tariffa sui rifiuti , al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 13D DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 15/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. n. 53, comma 216, della Legge n.388/2000.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART.14D **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali . A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del DPR n.15/1999.

ART.15D **PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione o detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, si conta per intero.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso d'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo n. 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa hanno effetto dal mese stesso se avvenute nei primi quindici giorni; in caso contrario dal mese successivo.

ART. 16D
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR n.158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato 1 DPR n. 158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17D
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) da soggetti residenti o non residenti nel Comune, e dai cittadini residenti all'estero (iscritti Aire) provviste almeno di un allaccio alla rete dei servizi pubblici (acqua, luce, gas, ecc) verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le abitazioni occupate da persone anagraficamente non residenti nel Comune, nel caso in cui il dato non possa essere rilevato o dalla relativa denuncia di occupazione dei locali o dalle dichiarazioni di domicilio rese all'ufficiale dei Servizi Anagrafici dell'ente, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato dalla seguente tabella che riporta i parametri indicati dall'articolo n. 9 della Legge della Regione Veneto n.10 del 2.4.1996 salvo esibizione di idonea documentazione attestante la reale composizione del nucleo familiare nel comune di residenza:

SUPERFICIE MQ.	numero convenzionale occupanti
Fino a mq. 46	1

Da mq. 47 e fino a mq. 70	2
Da mq. 71 fino a mq. 85	3
Da mq. 86 a mq. 95	4
Da mq. 96 fino a mq. 110	5
Oltre mq. 110	6

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare il minor numero di occupanti il nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi. Alla medesima tabella verrà fatto riferimento per le utenze che non presenteranno la dovuta denuncia.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche. Se le stesse sono condotte da una persona fisica priva nel comune di una utenza domestica, si considerano condotte, ai fini del calcolo della tariffa, da un occupante; in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare in categoria 3.

ART. 18D TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato n. 1 del DPR n. 15/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato n. 1 del DPR n. 15/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19D CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative alla attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20D SCUOLE STATALI

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuola materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte, e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo n. 33-bis del D.L. n.248 del 31.12.2007, convertito nella Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con la tariffa sui servizi e sui rifiuti.

ART. 21D TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandolo del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone di occupazione temporanea di suolo ed aree pubbliche.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, eventuali riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni) del presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo n. 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo n. 24.
6. Sono previste le seguenti riduzioni:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo n. 87, comma 1 lettera e) del Testo Unico per le Imposte sui Redditi approvato con DPR n.917 del 22.12.1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci o per traslochi;
 - c. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, e religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a ore 24 che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - d. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni

locali non aventi scopo di lucro. La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta;

- e. le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 22 D TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

ART. 23D RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti situazioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 10%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 D RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applica il secondo comma dell'articolo n. 23

ART. 25D
RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta , attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 30% in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nelle superfici ove avviene l'attività produttiva che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la quantità presunta media di produzione su tali superficie (SupxKd). Naturalmente la tariffa va pagata nelle due quote (parte variabile e parte fissa) per le superfici non attinenti la produzione (es. mense, locali di servizio, uffici, magazzini ecc)
3. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati.

ART. 26 D
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. In tutte le zone delle territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimento organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 27D
AGEVOLAZIONI

1. I complessi siti in ambito agricolo, a carattere turistico - sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti od alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento alla superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, dalla localizzazione in area agricola e quindi dalla diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte dei rifiuti organici e vegetali nonché dal carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

La attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in

parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.

2. Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione da parte dei servizi sociali e dagli stessi seguiti a livello economico hanno diritto ad una riduzione della tariffa complessiva (parte fissa e parte variabile) pari al 100%.
3. Il cittadino residente, ospite in modo permanente presso case di riposo o strutture a lunga degenza e dalle stesse certificate, non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa e l'eventuale abitazione per la quale dovesse risultare unico residente, come da documentazione anagrafica, è esclusa dalla tariffa stessa.
4. L'anziano o disabile che trasferisce la propria residenza nella abitazione di un figlio, trasferimento certificato dalla iscrizione del soggetto nello stato di famiglia, è escluso dal pagamento della tariffa e pertanto, la nuova composizione del nucleo familiare del figlio non viene assunta come base per il calcolo della tariffa che rimane conteggiata sulla base della composizione del nucleo familiare prima della modifica.
5. I locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta sono esenti dalla tariffa.
6. Il personale assunto con la qualifica di "badante" che dimora o ha la residenza anagrafica presso la famiglia cui presta servizio non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa.
7. Viene concesso un "bonus bebe", alle famiglie con figli di età non superiore ad anni due alla data al primo gennaio dell'anno di riferimento che non verranno conteggiati nella composizione del nucleo familiare considerandoli quindi esclusi dal pagamento della tariffa.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 28D

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 29D

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,

- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30D

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati anche sul sito on line del comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dell'immobile
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, e scopo sociale, o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale)
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)

- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree)
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazione.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31D POTERI DEL COMUNE

1. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione della tariffa, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella sotto riportata al presente regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	CASISTICA	TERMINI DELLA MODIFICA
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda anagrafica ed aggiornato il numero degli occupanti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile e considerato a disposizione

Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad un co-proprietario eventuale o ad uno degli occupanti presenti nella scheda famiglia e aggiornato il numero degli occupanti
Decesso	Titolare del tributo con casa di proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato a "eredi di..." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Emigrato/Decesso	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti il nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg.comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato a "eredi di....." in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare.
	Se in casa di affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui si è dichiarata la

		residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare
Variazione di residenza	In via generale	Modifica ed aggiornamento della banca dati sia sulla provenienza sia sulla destinazione

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 c.c..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.138/1998.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3D del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro, e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metalli, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo n. 2 lettera g) DPR n. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/1978:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche - Comune con più di 5.000 abitanti

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri;
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico;
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
5	Stabilimenti balneari;
6	Autosaloni, esposizioni;
7	Alberghi con ristorante;
8	Alberghi senza ristorante;
9	Carceri, case di cura, e di riposo, caserme;
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche ed istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabacchi;
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,
19	Autofficina. Carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con capannoni di produzione

22	Osteria, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie
23	Birreria hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO C – Coefficienti Ka – Kb – Kc – Kd - di cui al D.P.R. n. 158/1999

1 – Coefficiente Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti Il nucleo familiare	coefficiente di adattamento
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23

2 – Coefficiente Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti Il nucleo familiare	coefficiente di adattamento
1	0.80
2	1.70
3	2.20
4	3.00
5	3.60

3 – Coefficiente di produzione Kc espresso in Kg/mq per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività svolta	Coefficiente di adattamento
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni e luoghi di culto	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	0.00
6	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,61

13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	1,80
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende tessuti	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.78
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	1,48
18	botteghe artigiane tipo falegname, fabbro elettricista	0,92
19	Carrozzeria, elettrauto, autofficina	
0,92		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96
25	Negozi generi alimentari e macellerie	2,76
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,74
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato alimentari	6.92
30	Discoteche	1.91

4 – Coefficiente di produzione Kd espresso in Kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

Cat.	Attività svolta	Coefficiente di adattamento
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni e luoghi di culto	4,72
2	Cinematografi e teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,88
9	Case di cura e riposo	8,91
10	Ospedali	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,53
12	Banche ed istituti di credito	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	14,78
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende tessuti	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,01
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	12,12
18	Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro elettricista	6,65
19	Carrozzeria, elettrauto, autofficina	6,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7.53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8.01

22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	38,34
23	Mense, birrerie, amburgherie	32,23
24	Bar, caffè, pasticcerie	31,13
25	Negozi generi alimentari e macellerie	22,06
26	Plurilicenze alimentari e miste	21,01
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	50,76
28	Ipermercati di generi misti	21,01
29	Banchi di mercato alimentari	30,10
30	Discoteche	8,56

